

Definizione di procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia per aree territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07.

Punto 1: Oggetto e finalità

- 1.1 Nel presente Allegato A vengono definiti i criteri per la definizione delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia.
- 1.2 I criteri di cui al punto 1.1 costituiscono la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) al Ministro dello Sviluppo Economico di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: decreto legge 18 giugno 2007).

Punto 2: Criteri per l'avvio del servizio di salvaguardia e durata dei periodi di salvaguardia

- 2.1 L'Autorità propone che l'erogazione del servizio di salvaguardia sulla base di procedure concorsuali sia operativa a partire dall'1 gennaio 2008 in quanto ritiene opportuno che l'attuale disciplina del servizio di salvaguardia transitoria prevista dal TIV (Testo integrato vendita), che non consente di selezionare attraverso strumenti di mercato l'esercente il servizio di salvaguardia, sia limitata al periodo tecnicamente necessario all'operatività del servizio di salvaguardia sulla base di procedure concorsuali.
- 2.2 Poiché il carattere innovativo delle procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia (di seguito: l'esercente la salvaguardia) può limitare il numero di partecipanti alle procedure concorrenziali in sede di prima applicazione nonché in considerazione dell'attesa evoluzione del quadro concorrenziale nella vendita al dettaglio, si propone che la durata del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia (di seguito: periodo di salvaguardia) da parte dei soggetti selezionati attraverso le procedure concorsuali sia fissata pari a due anni, ad eccezione della prima applicazione in cui si propone che il periodo sia fissato pari ad un anno.

Punto 3: Individuazione delle aree territoriali del servizio di salvaguardia

- 3.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 luglio 2007 l'esercente la salvaguardia è individuato attraverso procedure concorsuali distinte per aree territoriali. La scelta delle aree territoriali in cui il servizio di salvaguardia è articolato non può prescindere dall'evoluzione del quadro concorrenziale nella vendita al dettaglio, dall'evoluzione del disegno di mercato e dalla numerosità attesa dei clienti cui è erogato il servizio di salvaguardia (di seguito: clienti in salvaguardia) in ciascuna area. Pertanto, l'Autorità ritiene che le aree territoriali per le quali gli esercenti la salvaguardia sono tenuti ad erogare il servizio nel periodo di salvaguardia successivo, possano essere diverse con riferimento a ciascun periodo di salvaguardia.
- 3.2 Per quanto sopra, si propone che le aree territoriali per le quali gli esercenti la salvaguardia sono tenuti ad erogare il servizio nel periodo di salvaguardia successivo siano individuate dall'Autorità nel rispetto degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, con provvedimenti da assumere con adeguato anticipo

rispetto all'avvio delle procedure concorsuali per la selezione degli esercenti la salvaguardia per il periodo di salvaguardia successivo e sulla base dei seguenti criteri:

- il numero dei punti di prelievo dei clienti aventi titolo alla salvaguardia in ciascuna area territoriale sia sufficientemente omogeneo;
- ciascuna area territoriale comprenda punti di prelievo appartenenti ad una sola zona oppure comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a più zone;
- ciascuna area territoriale comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a più Regioni.

Punto 4: Organizzazione delle procedure concorsuali

4.1 Si propone che la gestione delle procedure concorsuali sia affidata a un soggetto terzo rispetto all'attività di vendita ed indipendente dei soggetti operanti nelle attività di produzione, importazione e vendita di energia elettrica, e che tale soggetto organizzi le medesime procedure concorsuali nel rispetto degli indirizzi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e sulla base di direttive emanate dall'Autorità, con adeguato anticipo rispetto all'avvio delle procedure concorsuali per la selezione degli esercenti la salvaguardia per il periodo di salvaguardia successivo.

4.2 Le direttive dell'Autorità di cui al punto 4.1 dovrebbero disciplinare tra l'altro:

- il periodo nel quale devono essere avviate e concluse le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente la salvaguardia nel periodo di salvaguardia successivo;
- i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle procedure concorsuali e che hanno la finalità di indicare la competenza e della capacità tecnico-economica di svolgere il servizio di salvaguardia;
- le garanzie, a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste, che i partecipanti devono prestare per essere ammessi a partecipare alle procedure concorsuali.

4.3 Con riferimento alle procedure concorsuali relative al primo periodo di salvaguardia, l'Autorità definisce altresì le modalità, i tempi e i criteri per la messa a disposizione dei dati di cui al punto 4.4

4.4 Al fine di aumentare la concorrenzialità delle offerte presentate nelle procedure competitive, l'Autorità ritiene infatti che gli esercenti la salvaguardia nel periodo transitorio debbano mettere a disposizione ai soggetti partecipanti alle procedure concorsuali, con adeguato preavviso, i dati relativi al numero dei punti di prelievo e l'energia elettrica prelevata nei 12 mesi precedenti, aggregando i clienti serviti nella salvaguardia e per i quali non sia stata ancora comunicato il recesso dal servizio di salvaguardia alla data del 30 ottobre 2007 per gruppi di categorie omogenee.

Punto 5: Corrispettivi applicati e criteri di selezione degli esercenti la salvaguardia nelle procedure concorsuali

5.1 Al fine di limitare il rischio assunto dagli esercenti la salvaguardia nonché di promuovere la concorrenza nelle procedure concorsuali, agevolando la partecipazione anche ad operatori non (o solo parzialmente) integrati verticalmente, si propone che il corrispettivo applicato nell'ambito del servizio di salvaguardia a

copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione sia determinato a partire dai prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima (di seguito: prezzo di borsa).

- 5.2 In considerazione delle esigenze di selezione univoca delle offerte presentate dai partecipanti alle procedure concorsuali, si propone che la selezione dell'esercente la salvaguardia avvenga sulla base del valore offerto per un parametro (di seguito: parametro Ω).
- 5.3 L'Autorità propone che il corrispettivo unitario da applicare all'energia elettrica prelevata, aumentata per le corrispondenti perdite di rete, in ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3 di cui al TIT (Testo integrato trasporto) di ciascun mese del periodo di salvaguardia dai clienti in salvaguardia a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione sia pari alla somma tra:
- il prodotto tra il valore del parametro Ω offerto dall'esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali e il valore assunto dalla media aritmetica dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti alla fascia oraria del mese;
 - la somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dall'esercente la salvaguardia con riferimento al punto di prelievo e relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli articoli 40 e 41 della deliberazione n. 111/06.

Punto 6: Obblighi dell'esercente il servizio di salvaguardia

- 6.1 A tutela del cliente finale in servizio di salvaguardia, che, date le circostanze in cui è erogato il servizio stesso, non ha la possibilità di scegliere l'esercente, si propone che ciascun esercente la salvaguardia sia tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti finali in salvaguardia a condizioni non discriminatorie definite nel rispetto di condizioni minime contrattuali stabilite dall'Autorità.
- 6.2 L'Autorità individua lo schema di penalità da applicare all'esercente la salvaguardia in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia e/o svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste ed in particolare in caso non siano rispettate le condizioni minime contrattuali di cui al punto 6.1.
- 6.3 Si propone, inoltre, che l'esercente la salvaguardia sia tenuto a pubblicare sul proprio sito *internet* copia del contratto e delle modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio e che sia tenuto a comunicare, nei tempi stabiliti dall'Autorità, al cliente finale inserito nel contratto di dispacciamento riferito al medesimo esercente:
- la data di inizio della fornitura nell'ambito del servizio di salvaguardia;
 - i riferimenti necessari per l'individuazione dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia;
 - le condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio;
 - l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici cui il cliente finale può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Punto 7: Misure per limitare il rischio assunto dagli esercenti la salvaguardia

- 7.1 Come già evidenziato al punto 3.1, l'indeterminatezza del numero dei clienti in salvaguardia costituisce un potenziale elemento di rischio per gli esercenti. Tale

rischio è principalmente connesso agli aspetti relativi ai costi dell'attività di commercializzazione ed è presente sia quando il numero di clienti serviti è troppo piccolo sia quando il numero dei clienti serviti è troppo elevato. Infatti, nel primo caso può non essere garantita la copertura dei costi fissi relativi all'attività di commercializzazione mentre nel secondo caso detti costi risulterebbero troppo elevati rispetto alla capacità di gestione dell'esercente (esempio fatturazione e contatti con la clientela).

- 7.2 Al fine di limitare il rischio di cui al punto 7.1, si propone che nell'ambito delle procedure concorsuali sia consentito ai partecipanti di indicare il numero massimo di punti di prelievo che si impegnano a servire nell'ambito del servizio di salvaguardia qualora risultino assegnatari. Tale numero non potrà comunque essere inferiore ad un numero minimo previamente individuato dall'Autorità.
- 7.3 Inoltre, si propone che ciascun soggetto aggiudicatario del servizio di salvaguardia in un'area territoriale in esito alle procedure concorsuali abbia diritto a ricevere un corrispettivo, se positivo, corrispondente alla differenza tra:
- a. un ammontare a copertura dei costi fissi commerciali complessivamente sostenuti; e
 - b. il prodotto tra:
 - i) il numero medio mensile dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia nel periodo di salvaguardia moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo; e
 - ii) un ammontare corrispondente ad una stima cautelativa della quota dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese.
- 7.4 L'Autorità definisce, sulla base degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, gli importi di cui al punto 7.3 nonché le modalità con cui i medesimi importi i criteri di copertura degli stessi.

Punto 8: Individuazione di ulteriori esercenti la salvaguardia

- 8.1 Al fine di assicurare il servizio di salvaguardia nei casi in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti in salvaguardia risulti, con riferimento ad un'area territoriale, superiore al numero massimo di punti di prelievo che l'esercente la salvaguardia nella medesima area in esito alle procedure concorsuali si è impegnato a servire, si propone quanto previsto nei successivi punti.
- 8.2 Si propone che i partecipanti alle procedure concorsuali abbiano facoltà di indicare nell'ambito delle procedure stesse, il numero di punti di prelievo che si dichiarano disponibili a servire quali esercenti la salvaguardia qualora non risultino assegnatari del servizio in esito alle procedure concorsuali nell'area territoriale interessata.
- 8.3 Nei casi di cui al punto 8.1, si propone che i punti di prelievo in eccesso al numero massimo che l'esercente la salvaguardia si è impegnato a servire, siano attribuiti, fino a concorrenza con il numero offerto ai sensi del punto 8.2, al contratto di dispacciamento relativo ai partecipanti alla procedura concorsuale riferita all'area territoriale interessata, ordinati in funzione crescente del parametro Ω dagli stessi offerto in esito alle procedure concorsuali.
- 8.4 Si ritiene che gli esercenti la salvaguardia ai sensi del punto 8.3 debbano assumere i medesimi obblighi degli esercenti la salvaguardia individuati in esito alle procedure concorsuali e applichino corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso e dei servizi di dispacciamento e dei costi di

commercializzazione determinati ai sensi del punto 5.2 ma utilizzando il valore del parametro Ω da loro offerto.

- 8.5 Infine si propone che l'Autorità determini, nel rispetto degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, le modalità di individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia cui attribuire eventuali punti di prelievo relativi a clienti in salvaguardia in eccesso rispetto a quelli attribuibili ai sensi dei punti 8.1 e 8.3, nonché le modalità di determinazione dei corrispettivi applicabili.

Punto 9: Attribuzione dei punti di prelievo agli esercenti la salvaguardia e sistema di monitoraggio del numero di punti di prelievo in salvaguardia

- 9.1 Al fine di monitorare il numero dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia nonché di garantire un ordinato ed efficace processo di attribuzione dei punti di prelievo dei clienti in salvaguardia agli esercenti, si propone quanto previsto ai successivi punti.
- 9.2 Si propone che Terna definisca una procedura, soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità, sulla base della quale le imprese di distribuzione siano tenute a comunicare a Terna stessa il numero di punti di prelievo connessi alla rete delle imprese distributrici presenti nel contratto di dispacciamento corrispondente a ciascun esercente la salvaguardia distintamente per ciascuna area territoriale.
- 9.3 Sulla base delle comunicazioni di cui al punto 9.2, si ritiene che Terna debba monitorare il numero di punti di prelievo presenti nel contratto di dispacciamento corrispondente a ciascun esercente la salvaguardia distintamente per ciascuna area territoriale e dia indicazioni alle imprese distributrici sull'identità dell'utente di dispacciamento sul cui contratto devono essere inseriti i punti di prelievo dei clienti di volta in volta ammessi alla salvaguardia.
- 9.4 Si propone infine che le imprese distributrici comunichino tempestivamente all'esercente la salvaguardia interessato le informazioni necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e relative ai punti di prelievo dei clienti in salvaguardia inseriti nel contratto di dispacciamento corrispondente al medesimo esercente.